



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 47 DEL 13/04/2023

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, addi tredici, del mese di Aprile alle ore 16:00, presso la Sede Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Luisa RUOCCO

In virtù dei Decreti del Presidente della Repubblica del 20/04/2022 e del 18/01/2023, assistito dal Segretario Generale, DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE Data: 22/03/2023 Responsabile del Settore LUDOVICO PASQUALE	Parere: FAVOREVOLE Data: 22/03/2023 Responsabile del Servizio Finanziario LUDOVICO PASQUALE

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

con decreto del Commissario Straordinario n. 12 in data 28.02.2023, è stata attribuita al sottoscritto la RESPONSABILITÀ del settore programmazione Economico Finanziaria, Economato e Tributi;

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ..."*;

Visto l'art. 1, commi 837-843, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** *"... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- l'art. 63, del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., il quale stabilisce testualmente che: "1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati

con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;
- il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, rendeva noto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, con contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023 (art. 1, comma 775);

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 09/2023 in data 05/04/2023 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

propone

- Di approvare il regolamento del Canone Unico Patrimoniale;

- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, in via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 360/1998;
- Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la proposta del Responsabile;

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai fini della regolarità tecnica e della regolarità contabile, dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria n. 9 del 05/04/2023, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000 ed acclarato al protocollo dell'Ente al n. 6127 del 05/04/2023;

Acquisita altresì l'attestazione di assenza di rilievi sotto l'aspetto giuridico - amministrativo, sulla base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 06/04/2023 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 18/01/2023;

Assunti i poteri del **Consiglio Comunale**

DELIBERA

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

- Di approvare il regolamento del Canone Unico di Occupazione;
- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, in via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 360/1998;
- Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
DOTT.SSA MARIA LUISA RUOCCO

Il Segretario Generale
DOTT. ALBANO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A.è divenuta esecutiva

il giorno 13/04/2023 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

B.è stata pubblicata in data 19/04/2023 (N. 628 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Lì 19/04/2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 352 del 22/03/2023

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE:
APPROVAZIONE**

SCHEDA TECNICA

TIPO DI PROPOSTA: Consiglio Comunale

PARERE TECNICO: Favorevole del dott. Pasquale Ludovico reso in data 22/3/2023

PARERE CONTABILE: Favorevole del dott. Pasquale Ludovico reso in data 22/3/2023

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 2° DELL'ART. 97, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

ANNOTAZIONI: NESSUN RILIEVO DA FORMULARE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COME SOPRA ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

Pulsano, 06/04/2023

Il Segretario Generale

(Dott. Giovanni ALBANO)



COMUNE DI PULSANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

INDICE

TITOLO I	CANONE UNICO PATRIMONIALE	Pag. 6
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 6
Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento	Pag. 6
Art. 2	Gestione del canone unico patrimoniale	Pag. 6
Art. 3	Funzionario responsabile	Pag. 6
Capo II	OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	Pag. 6
Art. 4	Oggetto	Pag. 6
Art. 5	Soggetti obbligati	Pag. 6
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico	Pag. 7
Art. 7	Determinazione della superficie di occupazione	Pag. 7
Art. 8	Criteri di determinazione e calcolo dell'importo del canone	Pag. 8
Art. 9	Classificazione del suolo pubblico	Pag. 8
Art. 10	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	Pag. 9
Art. 11	Occupazioni di emergenza	Pag. 9
Art. 12	Occupazioni con passi carrabili	Pag. 10
Art. 12 bis	Occupazioni dello spettacolo viaggiante	Pag. 10
Art. 12 ter	Occupazioni con impianti di distribuzione carburante	Pag. 11
Art. 12 quater	Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	Pag. 11
Art. 12 quinquies	Occupazioni con griglie intercapedini	Pag. 12
Art. 12 sexies	Occupazioni effettuate all'esterno di pubblici esercizi	Pag. 12
Art. 12 septies	Occupazioni relative a lavori edili	Pag. 12
Art. 12 octies	Occupazioni con elementi di arredo	Pag. 12
Art. 12 novies	Occupazione per esposizioni merci fuori negozio	Pag. 12
Art. 12 decies	Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	Pag. 13
Art. 12 undecies	Occupazioni per traslochi	Pag. 13
Art. 13	Richiesta di occupazione	Pag. 13
Art. 14	Istruttoria della domanda	Pag. 14
Art. 15	Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – deposito cauzionale – fideiussione	Pag. 14
Art. 16	Rinuncia alla richiesta di occupazione	Pag. 16
Art. 17	Titolarietà della concessione o autorizzazione e subentro	Pag. 16
Art. 18	Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta alla occupazione di spazio pubblico	Pag. 16
Art. 19	Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione	Pag. 17
Art. 20	Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	Pag. 18
Art. 21	Decadenza ed estinzione della concessione	Pag. 18
Art. 22	Occupazioni abusive	Pag. 19
Art. 23	Versamento del canone per le occupazioni	Pag. 19
Capo III	AREE MERCATALI	Pag. 20
Art. 24	Disposizioni Generali	Pag. 20
Art. 25	Presupposto del canone	Pag. 20
Art. 26	Soggetto passivo	Pag. 21
Art. 27	Commercio su aree pubbliche	Pag. 21
Art. 28	Domanda di occupazione e sospensione della concessione	Pag. 21
Art. 29	Determinazione della tariffa del canone nelle aree mercatali	Pag. 21
Art. 30	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	Pag. 21
Art. 31	Classificazione delle strade	Pag. 21

Art. 32	<i>Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</i>	Pag. 22
Art. 33	<i>Determinazione delle tariffe annuali</i>	Pag. 22
Art. 34	<i>Determinazione delle tariffe giornaliere</i>	Pag. 22
Art. 35	<i>Occupazioni abusive</i>	Pag. 23
Art. 36	<i>Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	Pag. 23
Art. 37	<i>Dilazione e sospensione del pagamento - Agevolazioni</i>	Pag. 24
Art. 38	<i>Occupazione di posteggi irregolari</i>	Pag. 24
Titolo II	PUBBLICITÀ	Pag. 24
CAPO I	PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI	Pag. 24
Art. 39	<i>Autorizzazione</i>	Pag. 24
Art. 40	<i>Durata dell'autorizzazione</i>	Pag. 25
Art. 41	<i>Tipologie di impianti pubblicitari</i>	Pag. 26
Art. 42	<i>Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"</i>	Pag. 27
Art. 43	<i>Pubblicità realizzata su carrelli supermercati</i>	Pag. 27
Art. 44	<i>Frecce direzionali - Pre-insegne</i>	Pag. 27
Art. 45	<i>Striscioni e gonfaloni</i>	Pag. 27
Art. 46	<i>Istruttoria amministrativa</i>	Pag. 28
Art. 47	<i>Procedure</i>	Pag. 29
Art. 48	<i>Titolarità e subentro nelle autorizzazioni</i>	Pag. 29
Art. 49	<i>Rinnovo, proroga e disdetta</i>	Pag. 30
Art. 50	<i>Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione</i>	Pag. 30
Art. 51	<i>Decadenza ed estinzione della autorizzazione</i>	Pag. 30
Art. 52	<i>Rimozione della pubblicità</i>	Pag. 31
Art. 53	<i>Le esposizioni pubblicitarie abusive</i>	Pag. 31
Art. 54	<i>Il piano generale degli impianti pubblicitari</i>	Pag. 31
CAPO II	PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 31
Art. 55	<i>Gestione del servizio Pubbliche Affissioni</i>	Pag. 32
Art. 56	<i>Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni</i>	Pag. 32
Art. 57	<i>Locandine</i>	Pag. 32
Art. 58	<i>Comunicazioni istituzionali</i>	Pag. 32
Art. 59	<i>Comunicazioni prive di rilevanza economica</i>	Pag. 33
CAPO III	DETERMINAZIONE DEL CANONE	Pag. 33
Art. 60	<i>Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie</i>	Pag. 33
Art. 61	<i>Determinazione delle tariffe annuali</i>	Pag. 33
Art. 62	<i>Determinazione delle tariffe giornaliere</i>	Pag. 34
Art. 63	<i>Determinazione del canone</i>	Pag. 34
Art. 64	<i>Determinazione del canone per le affissioni garantite</i>	Pag. 35
Art. 65	<i>Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni</i>	Pag. 35
TITOLO IV	NORME COMUNI	Pag. 36
CAPO I	ESENZIONI E RIDUZIONI	Pag. 36
Art. 66	<i>Occupazioni non assoggettate al canone</i>	Pag. 36
Art. 67	<i>Riduzioni ed esenzioni del canone</i>	Pag. 36
Art. 68	<i>Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	Pag. 38
Art. 69	<i>Dichiarazioni per particolari fattispecie</i>	Pag. 39
CAPO II	PAGAMENTO DEL CANONE RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	Pag. 40
Art. 70	<i>Pagamento del canone</i>	Pag. 40
Art. 71	<i>Compensazione e rimborsi</i>	Pag. 41
Art. 72	<i>Vigilanza sulle norme legislative e regolamentari</i>	Pag. 41
Art. 73	<i>Accertamenti e Riscossione. Recupero canone.</i>	Pag. 41
Art. 74	<i>Indennità e Sanzioni</i>	Pag. 41

<i>Art. 75</i>	<i>Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della Concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Art. 76</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Entrata in vigore, norme finali e transitorie</i>	<i>Pag. 43</i>

TITOLO I

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, nonché le esposizioni pubblicitarie anche di natura affissionistica compresa l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Pulsano.

2. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 Gestione del canone unico patrimoniale

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, per la esposizione di manifesti e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui al precedente articolo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

Capo II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4 - Oggetto

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati.

2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 5 – Soggetti obbligati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge n.160/2019 il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusiva, di cui all'art. 21, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone deve essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità del soggetto obbligato, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 20, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 6 – Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico. Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
 - b) sono considerate permanenti le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni commerciali aventi durata non inferiore all'anno;
 - c) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Si intendono altresì quali occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
- 2.1. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 7 – Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che

tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.

4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo l'occupazione viene calcolata in ragione della proiezione.

Articolo 8 – Criteri di determinazione e calcolo dell'importo del canone

1. Il canone è commisurato:

- a) in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 9;
- b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a mezzo quadrato.
- c) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
- d) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.

3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria sarà determinata e applicata fino a una capacità, per ciascun serbatoio, non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.

5. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati quelli dell'anno precedente.

Articolo 9 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie (Allegato A) al presente Regolamento), approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/1994, che rispecchiano le 2 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, tenuto conto della loro importanza in riferimento al contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare. A tal proposito si specifica che le strade e gli spazi pubblici comunali non rientranti in prima categoria, sono da intendersi appartenenti alla seconda categoria.

Art. 10 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dal comma 831 dell'art. 1 della L. 160/19 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 800,00.

1.1. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento.

3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

4. In deroga a quanto previsto dagli artt. 11 e 13 del presente Regolamento, qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate su marciapiede fino ad un massimo di mq 10 di scavo, l'occupazione relativa deve essere contenuta nella misura massima del triplo della superficie di scavo, maggiorata di 20 metri quadri per aree di deposito o manovra mezzi di cantiere; l'occupante è tenuto ad inoltrare al competente ufficio avviso di manomissione, contenente gli elementi indicati nell'art. 13, commi 3, 6 e 7, e attestazione del pagamento in misura forfettaria del relativo canone. L'ufficio competente verifica entro cinque giorni le ragioni di emergenza e/o la superficie massima interessata dall'occupazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate per interventi di minima durata su infrastrutture esistenti, mediante l'apertura di chiusini, pozzetti, camerette, cunicoli e /o grate di intercapedini, l'occupante è tenuto ad inoltrare avviso di intervento al competente ufficio.

Art. 11 – Occupazioni di emergenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 12 – Occupazioni con passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I passi carrai c.d. "a raso" non sono quindi soggetti a canone. È comunque considerato passo carrabile qualunque accesso, carrabile o pedonale, inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, individuati con apposito segnale stradale rilasciato dal Comune e regolarmente autorizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica e del codice della strada. Sono, altresì, ricomprese nella definizione di passo carrabile le aree di manovra, eventualmente stabilite dalla Polizia Municipale in fase istruttoria e debitamente segnalate a mezzo segnaletica prevista dal codice della strada.

2. La superficie di occupazione dei passi carrabili e delle relative eventuali aree di manovra si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

4. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento della tariffa annuale per l'occupazione suolo pubblico.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

7. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.

9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a dieci annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 12 bis – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 12 ter – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 12 quater - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato: Ipotesi a) lo specifico coefficiente agevolato; Ipotesi b) l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il

pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Art. 12 quinquies - Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Art. 12 sexies – Occupazioni effettuate all'esterno di pubblici esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Art. 12 septies - Occupazioni relative a lavori edili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

4. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Art. 12 octies - Occupazioni con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 12 novies - Occupazione per esposizioni merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro

dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 12 decies - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Art. 12 undecies - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 13 – Richiesta di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini indicati dal Settore competente per materia, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

3. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
7. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.
9. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
10. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto dai rispettivi commi del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell'occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati dall'art. 10, comma 3.

Art. 14 – Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio competente per materia provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo ovvero, in mancanza, entro i successivi trenta giorni.
5. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
6. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

Art. 15 – Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – deposito cauzionale – fideiussione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio interessato rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare:

- a) gli elementi identificativi di cui all'art. 13;
 - b) le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
 - c) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - d) l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento.
3. Il Responsabile, entro la data di rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
4. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Responsabile del procedimento in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Si prescinde comunque dalla richiesta del deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per i quali l'ufficio abbia già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal successivo art. 16, comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 16 – Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti pubblici ufficiali.
2. Qualora la comunicazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 17 – Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile.
2. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

Art. 18 – Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta alla occupazione di spazio pubblico

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza al Settore competente per materia.
2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste per la nuova richiesta almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

Generalmente la proroga non può superare giorni 3.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 19 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d. versare il canone alle scadenze previste;
- e. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f. di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;
- g. di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h. di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i. di rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
- j. di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.

3. Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

4. Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- l'installazione di tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,00 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate;

- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.

5. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. In mancanza di tale adempimento la concessione decade ex art. 20 e si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 20 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite P.e.c., raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 21 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nonché la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico;
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non

superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 22 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni e delle indennità previste dal successivo art. 60, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione o pubblicitari durante la rimozione.

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 23 - Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti e temporanee va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto

pagamento. Per la prima e per l'ultima annualità il pagamento della concessione è conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili, alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31.07, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguali importo, aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero se l'occupazione cessa anteriormente al 31.12, alla data della cessazione medesima.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi nei seguenti casi: a) qualora si verificano gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti; b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

7. Altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

8. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

CAPO III AREE MERCATALI

Art. 24 - Disposizioni Generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 25 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.

Art. 26 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 27 – Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Art. 28 - Domanda di occupazione e sospensione della concessione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche adottato dal Consiglio Comunale.

2. Il Servizio addetto alle attività commerciali, con provvedimento motivato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ex art. 7 della Legge n.241/90 e s.m.i., può modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione. L'adozione dei provvedimenti di modifica o sospensione non comporta la corresponsione da parte del Comune di alcun indennizzo a favore del concessionario.

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 29 - Determinazione della tariffa del canone nelle aree mercatali

1. Con specifici atti esecutivi della Giunta Comunale è determinata l'entità delle tariffe, in relazione al valore economico dell'area, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Art. 30 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per le occupazioni permanenti che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.

3. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:

- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) tipologia dell'occupazione;
- c) durata dell'occupazione, fino ad un massimo di 9 ore giornaliere.

5. Qualora in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area o spazio pubblico la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore alle ore 9, il concessionario è comunque tenuto a corrispondere il canone per l'intero arco temporale previsto nell'atto di concessione.

6. La tariffa da applicare è determinata annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 31 – Classificazione delle strade

1. In deroga ad ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie in base alla

loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade è prevista nell'Allegato A) al presente Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/1994.

Art. 32 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata, che può quindi avere anche durata pluriennale.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

3. Per le occupazioni con carattere ricorrente a cadenza settimanale che si svolgono nei mercati è applicata una ulteriore riduzione del 30% sulla tariffa ridotta di cui al periodo precedente.

5. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

Articolo 33 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa al 100 per cento.

b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla prima.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati come da Delibera di Giunta.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 34 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa al 100 per cento.

b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla prima.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati come da delibera di Giunta.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già

in vigore.

Art. 35 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 22 del presente Regolamento.

Art. 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.01 - 31.03 - 31.05 - 31.07.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti quattro rate scadenti il 31.01 - 31.03 - 31.05 - 31.07, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Per le occupazioni degli "spuntisti" il versamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dall'assegnazione del posteggio.

13. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

14. La Giunta Comunale fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

15. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

Articolo 37 - Dilazione e sospensione del pagamento - Agevolazioni

1. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore di titolari di concessioni relative al presente Capo delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare tanto il canone, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione dello stesso.

Articolo 38 – Occupazione di posteggi irregolari

1. In caso di occupazioni di posteggio effettuate dal concessionario nonostante l'interdizione di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 32 del presente Regolamento, ovvero nel caso di occupazioni realizzate in carenza di concessione o autorizzazione comunale o in difformità della stessa, trova applicazione l'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 67 del presente Regolamento.
2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, dal D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dal Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285.
6. Alle occupazioni abusive non si applicano le riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento.

Titolo II PUBBLICITA'

Capo I PUBBLICITA' E AUTORIZZAZIONI

Articolo 39 - Autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al

fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 40 – Durata dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 41 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 42 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 43 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 44 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 45 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 46 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 47 - Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 48 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 49 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 50 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 51 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo

autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 52 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 53 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 54 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico;
- e) il piano dovrà prevedere un numero minimo di n. 10 impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Capo II PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 55 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 40 per cento;
 - 2) Per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.

Articolo 56 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 57 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 58 - Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti

pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Articolo 59 - Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

Capo III DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 61 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in

base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 62 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 63 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di

esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile.

Articolo 64 - Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune;

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie determinata da Delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Per le richieste di affissioni inferiori a n. 50 fogli del formato base, è dovuta una maggiorazione pari al 50% del canone calcolato come al punto n. 2.

5. Per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% del canone come calcolato al punto n. 2. Per le affissioni di manifesti costituiti da più di 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 100% del canone come calcolato al punto n. 2.

6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Titolo IV NORME COMUNI

Capo I Esenzioni e Riduzioni

Articolo 66 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

Ulteriori ipotesi eventuali:

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 67 - Riduzioni ed esenzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) è disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d) è disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è deliberato dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe base, in relazione a ciascuna categoria, sono ridotte:
- a) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri. La tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 50% per i primi 100 mq, del 25% per i successivi metri quadrati sino a 1.000 metri e del 10% per gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000;

- b) del 30% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (ad esclusione di quelle protratte per meno di 9 ore giornaliere), in relazione ai primi quattordici giorni; la tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 20% dal quindicesimo al trentesimo giorno e, ulteriormente (ridotta) del 50% per occupazioni superiori al trentesimo giorno. Ai fini del computo dei giorni, eventuali proroghe saranno computate in via continuativa alla prima richiesta;
- c) del 30% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e negozi. In relazione ai primi quattordici giorni; la tariffa così ottenuta sarà ulteriormente ridotta del 20% dal quindicesimo al trentesimo giorno e, ulteriormente (ridotta) del 50% per occupazioni superiori al trentesimo giorno. Ai fini del computo dei giorni, eventuali proroghe saranno computate in via continuativa alla prima richiesta;
- d) del 70% per le occupazioni effettuate con impianti di ricarica veicoli elettrici e relativi posti auto.

3. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento (cfr. anche art. 12).

4. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e preservazione del decoro urbano limitatamente alle opere di cui all'art.4 della Legge n. 847/1964;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati dall'Amministrazione anche in collaborazione con associazioni locali per la promozione del territorio, da definirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale;
- i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) affissioni e locandine pubblicizzanti eventi o iniziative a carattere sociale ed informativo effettuate da associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite e che non contengano alcuno sponsor (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si menzionano: informazioni scientifiche, giornate AIDO, contro il bullismo, della legalità, della donna, parità di genere, della memoria ecc.).
 - s) affissioni e locandine pubblicizzanti le manifestazioni, eventi, fiere e mercatini di cui alla precedente lettera h. solo ove ricevano il Patrocinio Morale con l'utilizzo dello stemma dell'Ente e che non contengano sponsor o similari indicazioni. Ai soli fini dell'affissione l'esenzione opererà sino ad un massimo di n. 20 manifesti formato 70x100.
5. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
6. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
7. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 68 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base

delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 69 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Capo II

Pagamento del canone

Riscossione, accertamenti e sanzioni

Articolo 70 – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, mediante versamento utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il mancato pagamento del canone entro i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento comporta la decadenza dal provvedimento di autorizzazione o concessione precedentemente rilasciato.
3. L'interessato deve conservare l'autorizzazione o la concessione e la ricevuta comprovante il pagamento eseguito, da esibire su richiesta del personale di vigilanza e controllo del Comune.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio del nuovo anno o entro trenta giorni data di scadenza della concessione annuale.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi e le sanzioni di legge, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 71 – Compensazione e rimborsi

1. Nel caso in cui tra il soggetto tenuto al pagamento del canone ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. Il soggetto tenuto al pagamento può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

4. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dal centottanta giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di rimborso. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente inoltrata.

Articolo 72 – Vigilanza sulle norme legislative e regolamentari

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e del presente regolamento.

2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l'attività di vigilanza è svolta dal Settore competente per materia sull'intero territorio del Comune di Manduria, cui competono funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale ausiliario adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge.

3. Qualora il servizio di accertamento e riscossione sia affidato in concessione, l'attività di vigilanza di cui al comma 2 è demandata al concessionario affidatario del servizio.

3. Il personale di vigilanza, è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, per l'irrogazione delle sanzioni e delle indennità disciplinate dal successivo art. 67 del presente regolamento.

Articolo 73 – Accertamenti e Riscossione. Recupero canone.

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

6. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 74 - Indennità e Sanzioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente o in maniera difforme dall'autorizzazione o dalla concessione, l'affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo, effettuata con qualsiasi materiale idoneo al fissaggio, sia in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto sia su impianti di affissione di proprietà comunale e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento e dei relativi allegati, sono sottoposte all'applicazione di una indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari

realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, comprese la esposizione di manifesti effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 689/81.

2. Alle fattispecie disciplinate dal comma primo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità accertate, né superiore al doppio delle stesse, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modd. e integraz..

3. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo secondo le disposizioni racchiuse nell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere le occupazioni e i mezzi pubblicitari abusivi entro il termine di 3 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero patrimoniale del comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel presente Regolamento, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo, addebitando al trasgressore le spese relative.

4. L'affissione abusiva di manifesti aventi rilevanza economica negli spazi riservati o in altri spazi di manifesti privi di timbratura del Comune comporterà la copertura e/o la rimozione degli stessi.

5. I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni e relative pertinenze) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità. L'ordine di rimozione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative a carico dello stesso e nel caso di affissione a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione.

7. I mezzi abusivi rimossi d'ufficio sono depositati in appositi spazi. Le spese per la rimozione ed il deposito sono quantificate e richieste con atto del Funzionario competente. Il Comune non risponde di eventuali danni né in caso di deterioramento, furto o smarrimento.

8. Tutti i mezzi abusivi, rimossi d'ufficio e depositati in appositi spazi, possono essere tratti in sequestro a garanzia del pagamento del canone, delle indennità, delle sanzioni e di ogni altro eventuale debito, ivi comprese le spese di rimozione, di custodia, di smaltimento e degli interessi maturati. Possono altresì essere sottoposti a confisca, ai sensi della l. 689/81.

9. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su richiesta del responsabile dell'esposizione abusiva potrà essere effettuata la restituzione del mezzo rimosso, a condizione che il responsabile stesso estingua l'intero debito di cui al precedente comma o versi preventivamente congrua cauzione nella misura stabilita nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi rimossi d'ufficio verranno considerati abbandonati. Il Comune ne potrà decidere l'utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione.

10. La rimozione delle occupazioni e degli impianti pubblicitari deve avvenire entro le 24 ore successive la data di scadenza dell'autorizzazione o della concessione. In mancanza, si procederà d'ufficio con addebito delle relative spese, oltre l'applicazione delle sanzioni di legge.

11. In caso di installazione e/o esposizione di mezzi pubblicitari abusivi il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle indennità e delle sanzioni amministrative provvederà ad effettuare la tempestiva copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, anche con scritte "pubblicità abusiva" e/o "pubblicità non autorizzata su impianto abusivo", ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo

successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio pubblicitario.

12. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di cui all'art. 664 del codice penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.

13. Ove il responsabile della occupazione o della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva.

14. In caso di mancato, parziale o tardivo versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, al canone non corrisposto viene applicata la sanzione del 100 per cento e gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

15. E' in facoltà del trasgressore avvalersi della procedura contenitiva delle sanzioni prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 75 – Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato del Funzionario Responsabile, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, i provvedimenti concessori o autorizzatori rilasciati, anche se privi di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea delle concessioni o autorizzazioni per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione o pubblicità, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 76 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le indennità e le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, esenzioni o esclusioni può essere proposto ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 77 – Entrata in vigore, norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

3. A partire dalla stessa data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Sono fatte salve le disposizioni riferite alle autorizzazioni rilasciate in vigore dei tributi abrogati e ancora valide alla data del 31 dicembre 2022 e ai relativi obblighi, nonché le disposizioni relative a tutte le attività pendenti (accertamenti, rimborsi, sanzioni, ecc.).

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della legislazione nazionale e regionale nella materia in oggetto e alle norme regolamentari in materia di Piano generale degli impianti pubblicitari, di commercio su aree pubbliche e occupazione di suolo pubblico con strutture dehors, purché con questi compatibile.

ALLEGATO "A"

Specificare l'elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Piazza Castello	PRIMA
2	Via Purgatorio	PRIMA
3	Via Molini Vecchi	PRIMA
4	Via Conte di Torino	PRIMA
5	Via Torrione	PRIMA
6	Via Li Conti	PRIMA
7	Largo Oratorio	PRIMA
8	Via Chiesa	PRIMA
9	Piazza Garibaldi	PRIMA
10	Via Lunga degli Aborigeni	PRIMA
11	Via Gorizia	PRIMA
12	Vico Marotta	PRIMA
13	Piazza Luigi Amati	PRIMA
14	Via Luigi Amati	PRIMA
15	Via Giannone	PRIMA
16	Via San Francesco fino a Via Dante	PRIMA
17	Piazza Limongelli	PRIMA
18	Via Dante fino a Via Monti	PRIMA
19	Via Roma	PRIMA
20	Via XX Settembre	PRIMA
21	Via Luigi di Savoia	PRIMA
22	Via Umberto I	PRIMA
23	Via Costantinopoli	PRIMA
24	Via Vittorio Veneto	PRIMA
25	Via Bari	PRIMA
26	Via C.G. Viola	PRIMA
27	Via Taranto	PRIMA
28	Via Siciliani	PRIMA
29	Via Degli Orti	PRIMA
30	Via Lippolis	PRIMA
31	Via Vittorio Emanuele	PRIMA
32	Via Trieste fino a Via G. Convento	PRIMA
33	Via Muscettola	PRIMA
34	Via Nazario Sauro	PRIMA
35	Via Piave	PRIMA
36	Via Villanova fino a Via G. Convento	PRIMA
37	Via Lupara fino a Via Mazzini	PRIMA

38	Via Luogovivo	PRIMA
39	Via Casalini	PRIMA
40	Via Basento	PRIMA
41	Via Cornola fino a Canale Trigna	PRIMA
42	Via Canale Trigna	PRIMA
43	Litoranea Salentina	PRIMA
44	Tutte le restanti strade, spazi ed aree pubbliche del centro urbano e della zona mare.	SECONDA

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) sono state disciplinate le regole per l'applicazione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il nuovo Canone ha unificato il canone per le occupazioni di suolo pubblico, le diffusioni di messaggi pubblicitarie a cui si affianca il canone per l'occupazione nei mercati.

Il canone unico

Come ricordato, il canone, che ha natura patrimoniale, è applicato da Comuni, Province e Città metropolitane in sostituzione delle precedenti forme di prelievo: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993; canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997; imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993; canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) introdotto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997; canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27, del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. L'intento dell'intervento normativo, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 2020-2022, è stato quello di unificare in un unico canone i previgenti prelievi, in modo che si *“consente da un lato di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e all'altro semplifica gli adempimenti per i soggetti passivi”*.

Restano vigenti le disposizioni sulla pubblicità effettuata in ambito ferroviario e quelle in materia di propaganda elettorale, mentre vengono definitivamente abrogati: i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993; gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con la normativa in esame. In ogni caso, il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Presupposto e applicazione del canone

Ai sensi del comma 819, della normativa richiamata, il presupposto del nuovo prelievo è *“l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”*. Preme segnalare che, nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, l'occupazione di suolo pubblico relativo a tratti di strada del territorio comunale, comporta l'applicazione del canone unico a favore della Provincia. Poiché il presupposto non può essere duplice, ovvero se esiste la diffusione di messaggi pubblicitari non può essere applicato anche il canone per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso ciò si verificasse in Comuni con popolazione che non supera i 10.000 abitanti, la Provincia non potrebbe introitare il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, tale situazione verrà senz'altro evidenziata dagli enti provinciali, che perdono la qualifica di soggetti attivi.

Occorre, tuttavia, ricordare che sulla questione è ancora aperta la diatriba fra Comuni e Province, in quanto queste ultime ritengono che la popolazione di 10.000 abitanti sia da individuare con riferimento al solo *“centro abitato”*.

Si ricorda, che anche con il nuovo canone, in caso di diffusione di messaggi pubblicitari il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il soggetto che espone il mezzo pubblicitario. Inoltre il canone è dovuto anche per occupazioni o esposizione di mezzi pubblicitari in maniera abusiva.

Da quanto dettato dalle nuove disposizioni, non sono più assoggettabili le occupazioni su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, né lo sono i messaggi pubblicitari che non si possono quantificare in base alla superficie, anche se molti Comuni si sono avvalsi del principio della *dicatio ad patriam* per mantenere l'imposizione su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Risolto poi l'assoggettamento al canone delle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, per le quali occorre considerare il numero degli utenti relativi all'azienda erogatrice del servizio, ma anche gli utenti di altri gestori che utilizzano la stessa rete: l'azienda principale, avrà poi diritto di rivalsa nei confronti degli altri gestori. Per questa particolare fattispecie, quindi, è opportuno prevedere la procedura di controllo ed indicare il termine per la presentazione della dichiarazione con cui il soggetto passivo comunica il numero delle utenze complessive. Anche in merito alle occupazioni da parte di fornitori di servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, è stata fissata una misura fissa da parte del legislatore che, con l'introduzione del comma 831-bis, che ha previsto, per tali soggetti, un canone da corrispondere, pari ad euro 800,00, per ogni impianto posseduto sul territorio comunale.

La determinazione del canone unico

Per calcolare l'importo del canone occorre fare riferimento alle indicazioni del comma 824, che fornisce i parametri da considerare, ossia:

- la durata dell'occupazione o dell'esposizione della pubblicità,
- la superficie, espressa in metri quadrati,
- la tipologia di occupazione o pubblicità,
- le finalità che l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario si pongono,
- la zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Inoltre, il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Un calcolo particolare riguarda i passi carrabili, per i quali il canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. In questi casi, tuttavia, il soggetto passivo può versare a titolo definitivo, ed in qualsiasi momento, una somma pari a venti annualità.

Un caso particolare riguarda la pubblicità all'esterno di veicoli (sia per uso pubblico che a uso privato) per la quale il canone è dovuto sia al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Anche in tal caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Il legislatore ha previsto delle tariffe standard che, comunque, possono essere modificate, stante la previsione normativa secondo la quale, il gettito del nuovo canone unico deve corrispondere a quello che in precedenza l'ente locale registrava con le nuove entrate e che, come indicato nella relazione illustrativa della Finanziaria 2020, "*non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché [...] costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993*". Peraltro, come confermato dal TAR Sardegna con l'ordinanza n. 221/2021, in ambito di Canone unico patrimoniale, la tariffa base stabilita dalla legge non costituisce la tariffa massima del prelievo. I

Giudici, infatti, hanno evidenziato come la tariffa standard non sia in alcun modo la tariffa massima consentita per legge anche in virtù del comma 817, della Legge n. 160/2019 che fornisce la possibilità di modificare le tariffe fissate dalla legge nell'intento di raggiungere un gettito pari a quello conseguito con i canoni e i tributi soppressi.

Quindi, la tariffa indicata dal legislatore come tariffa standard, può essere modificata, sulla base della classe demografica del Comune. Oltre alle tariffe base, sono indicate anche le tariffe per casistiche particolari che riguardano le occupazioni del sottosuolo, anche dove si possono trovare serbatoi interrati o, ancora, occupazioni permanenti del sottosuolo con cavi e condutture per la fornitura di pubblica utilità, come gas, acqua, calore fibra, ecc. ed ora anche per i fornitori di servizi di telefonia. Per quanto concerne le occupazioni di sottosuolo, la tariffa standard deve essere moltiplicata per il numero complessivo di tutte le utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, sia che si tratti di utenti del titolare della concessione o di altri soggetti a cui quest'ultimo ha concesso l'uso ed utilizzano le reti. Inoltre, il canone dovuto a ciascun ente non può comunque essere inferiore a 800 euro.

Si tenga presente che in data 20/08/2018 con D.C.C. n. 40 è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000; La suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Puglia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale; il Consiglio Comunale di Pulsano, con D.C.C. n. 82 del 17/11/2018, ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell' art. 243-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 267/2000). il Piano di Riequilibrio è in fase istruttoria presso la competente Commissione Ministeriale e dunque non è ancora pervenuta alcuna decisione di approvazione o diniego del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti; sussistono le condizioni per il ricorso ad una nuova procedura di riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. art.243-bis - 243- quater, comma 3, del TUOEL, in quanto non risulta intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2018; Richiamata la D.C.C. n. 65 del 25.01.2022 ad oggetto: "Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 992-993-994. Esercizio facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera C.C. n. 82 del 17.11.2018", esecutiva, con la quale in riscontro alla Legge 30 Dicembre 2021 n. 234 ed in particolare l'art. 1 commi 992-994 che prevede che "In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale"; Vista la comunicazione Pec prot. 7700 del 28.01.2022 inviata alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali nonché alla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione PUGLIA;

Preso atto che a seguito di dimissioni irrevocabili del Sindaco l'Ente è stato commissariato e quindi con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 07.04.2022 e DPR del 20/04/2022, è stato nominato Commissario Prefettizio e quindi Straordinario il Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Taranto;

Considerato che il Piano di riequilibrio può essere presentato entro e non oltre il 60° giorno dalla data della Relazione di inizio mandato e quindi entro e non oltre il 04/09/2022;

Dato atto che con Deliberazione commissariale n. 28 del 1.08.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000", esecutiva, si dà atto che:

- 1) il disavanzo registrato alla data del 31 dicembre 2021 risulta essere maggiore rispetto al disavanzo atteso di €. 5.076.156,07 risultante dal Piano di riequilibrio approvato nel 2018;
- 2) ai sensi dell'art.188 del TUEL il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art.186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
- 3) tale applicazione vista l'entità del disavanzo accertato non può essere applicato ai sensi dell'art.188 del TUEL, nè può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione non oltre la durata della consiliatura;
- 4) di rimandare ad atto successivo la decisione in merito al ricorso ad una nuova procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art.243-bis del TUEL, poiché sussistono le condizioni previste dall'art. 243-quater, comma 3, ossia non risulta intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2018, laddove ci siano le condizioni e si verifichi la sostenibilità del Piano, ovvero in caso negativo ad una procedura di dissesto;
- 5) la proposta di riformulazione del piano di riequilibrio dovrà essere presentata entro il 60° giorno dalla data della Relazione di inizio mandato e che tale relazione risulta firmata dal Responsabile finanziario e dal Commissario straordinario in data 06/07/2022 prot. n. 11237;
- 6) questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta deficitario;

Che con delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 05/09/2022 si procede ad *"Approvazione riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale. Art.243-bis c.5 - Art.243-quater c.3 del TUEL"*;

che per quanto sopra questo Ente, potrebbe, ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lettera a) *"..Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) può deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;..*

Versamento del canone

L'importo del canone dovuto dovrà essere versato al soggetto attivo al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, mentre per le occupazioni annuali, il termine verrà stabilito dal regolamento comunale. La richiesta di rilascio di autorizzazione o concessione ha, comunque, valore di dichiarazione, anche se gli enti possono prevederne la presentazione per casi particolari.

Riduzioni ed esenzioni

In conformità alle indicazioni del comma 832, l'ente può prevedere le riduzioni tariffarie per eventi patrocinati, spettacoli viaggianti, attività edili, manifestazioni, ecc.), mentre al comma 833 sono indicate le casistiche di esenzione.

Inoltre applicherà gli esoneri individuati ex lege dal comma 833 del medesimo articolo 1, della L. n. 160/2019, potendone comunque stabilire altre come, ad esempio, prevedendo l'esonero anziché la riduzione per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, per fini non economici, effettuate in occasione di manifestazioni culturali e sportive, qualora siano realizzate con il patrocinio dell'ente. Peraltro, al successivo comma 834, è disposto che il Comune può ulteriori riduzioni, da indicare nel regolamento comunale, compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Il regolamento

Considerato quanto illustrato ed in ragione della presenza di alcune lacune, o meglio, di alcuni ambiti non ben definiti, è assai rilevante approvare un regolamento comunale che fornisca le indicazioni che il legislatore non ha disciplinato nel dettaglio. Pertanto, è fondamentale che il regolamento, seguendo anche

quanto indicato al comma 821, specifichi tutte le tipologie che possono essere assoggettate al Canone unico, individuando le modalità per la determinazione dell'importo dovuto.

Inoltre, stante la riunione di due diversi prelievi che già prevedevano l'intervento di altri uffici comunali, è fondamentale regolare anche le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per le autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari. Il regolamento dovrà contenere anche l'indicazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati all'interno del territorio comunale, con il dettaglio del numero massimo autorizzabile. In ogni caso, il regolamento dovrà riportare tutti gli elementi indicati al comma 821. Dunque, il regolamento dovrà partire dalle previsioni contenute nei precedenti regolamenti dei prelievi soppressi dal 2021 e dal Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale già approvato, per farle convogliare in un unico regolamento che dovrà consentire la determinazione del canone unico.

Gli aspetti sanzionatori

Le previsioni introdotte dalla Legge di bilancio 2020-2022, hanno disciplinato anche il profilo sanzionatorio relativo alle occupazioni o alle diffusioni di messaggi pubblicitari abusive. In ordine a queste casistiche il Comune dovrà procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte del competente pubblico ufficiale, addebitando le spese per la rimozione e il ripristino dell'area al soggetto che posto in essere l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Per tale fattispecie, viene fatto rinvio al Nuovo codice della strada, ma occorre stabilire le procedure che a normativa non dovesse disciplinare.

Pulsano, lì 22/03/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Pasquale LUDOVICO

Dott. Pietro Montinari
Commercialista – Revisore dei ContiConsulente
dell’Autorità Giudiziaria
Studio: via Marche, 122 Galatina (Le) 73013
studiomontinari@legalmail.it
studiomontinari60@gmail.com Tel 0836.567531 - Fax 0836.567531 - Cell 335.6383581Partita
Iva: 03953970757 Codice fiscale: MNTPTR60A28D862F
Video Skype: studiomontinari@libero.it

COMUNE DI PULSANO

(Prov. di Taranto)

PARERE N°09/2023 del 5/04/2023

REV.00

DELL’ORGANO DI REVISIONE

RILASCIATO SULLA

**PROPOSTA 352/2023 DEL 22/03/2023 REV.00 DI
DELIBERAZIONE DEL SIGNOR COMMISSARIO
STRAORDINARIO TITOLATA “REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.
APPROVAZIONE”**

**IL REVISORE UNICO DOTT.
PIETRO MONTINARI**

<p>Dott. Pietro Montinari Commercialista – Revisore dei Conti Consulente dell’Autorità Giudiziaria</p>	<p>Revisore Unico del Comune di Pulsano (Ta)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Verbale:n°09/2023

Data: 5/04/2023

OGGETTO: Parere n°09/2023 Rev.00 sulla Proposta n°352/2023 del 22/03/2023 Rev.00 di Deliberazione del C.S. di Approvazione del Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di Aprile, alle ore 11,25, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito in seduta monocratica, con prosecuzione il giorno 5 del mese di Aprile 2023 sino alle ore 10,16, per esprimere il Parere in merito alla Proposta n°352/2023 del 22/03/2023 del Signor Commissario Straordinario, Preg.ma Dott.ssa Maria Luisa Ruocco, di Deliberazione inerente *all'approvazione* del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 160/2019;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un Parere sulle Proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Regolamento in oggetto,

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n.267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che nel prossimo bilancio di previsione 2023/2025, da approvare entro il 30/04/2023, non dovranno apparire entrate relative alle seguenti risorse:

- taxa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- imposta comunale sulla pubblicità,
- diritto sulle pubbliche affissioni,
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

Inoltre, le risorse relative alle entrate appena elencate dovranno confluire in un unico capitolo la cui misura dovrà «assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone CUP, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

OSSERVATO

- che il coefficiente moltiplicatore, in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, sarà riportato come ogni anno, anche quest'anno 2023 nella emananda deliberazione di individuazione delle tariffe CUP da allegare al prossimo bilancio di previsione 2023-2025, e che sinora **non** si sono rilevati dati contabili incongrui, incoerenti né inattendibili;
- **che è fondamentale dotare il Comune di un piano generale degli impianti pubblicitari da sovrapporre idealmente e concretamente ad una redigenda – se già non redatta - pianta toponomastica monumentale della città di Pulsano** da distribuire, assieme al regolamento sul CUP, in tutte le contrade e presso le attività economiche della Comunità cittadina, perché si incoraggi la collocazione diffusa, **a scopo sia commerciale che culturale**, dei diversi impianti pubblicitari laddove risplendono i principali luoghi della Natura e dell'Arte, come ad esempio le aree delle preziose Marine e l'area attorno allo splendido Castello a pianta quadrangolare collocato nel centro cittadino, e lungo le vie di ingresso nell'abitato, in coerenza con le linee di Politica del Turismo e della Cultura, dell'Urbanistica e dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, che volta per volta i Governi pro tempore della città, **a partire dall'attuale luminoso Governo commissariale**, vorranno **raccontare** nei prossimi bilanci triennali di previsione comunali che è auspicabile cessino di essere i documenti senz'anima che sono stati nel passato;
- che urge compiere il censimento e redigere la planimetria dei serbatoi sotterranei ad oggi in funzione anche se tanto debba comportare il conferimento di un incarico, ad avviso dello scrivente urgentissimo date le carenze di Organico di cui soffre l'Ente, ad un Professionista esterno;
- che è apprezzabile il giusto risalto che l'art.12 quater del regolamento in parola dedica agli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, purché cotanta attenzione sia accompagnata da un incoraggiamento del Comune a costellare lo stradario cittadino di impianti di ricarica elettrica;
- che è auspicabile in definitiva pubblicizzare al massimo in città il presente regolamento comunale perché cresca il più possibile il grado di utilizzo da parte delle attività produttive, turistico-alberghiere e ricreative cittadine;

Dott. Pietro Montinari
Commercialista – Revisore dei Conti

Revisore Unico del
Comune di Pulsano (Ta)

Verificati, inoltre:

- la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'Ente sulla regolamentazione;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (v. *Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali n. 2 funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza - febbraio 2019*).

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

TUTTO QUANTO PREMESSO

- prende atto della emissione in data odierna, da parte del Preg.mo responsabile del SEF comunale, dello Stradario cittadino riclassificato per categorie 1 e 2 con l'auspicio che in futuro si aggiunga la categoria 3 siccome raccomandato da questo Organo di Controllo e suggerisce di inserire in sede di revisione del regolamento, un apposito articolo dall'iscriptio "Categorie" che esponga la nozione di Categoria 1 (per strade e piazze principali), 2 (per strade e piazze secondarie) e l'istituenda Categoria 3 (per strade extraurbane e rurali);
- **raccomanda l'acquisto urgente, da parte della gestione commissariale, di un software per la Pianificazione territoriale da finalizzare anche alla razionalizzazione della gestione del Sistema illuminotecnico cittadino, ad uso dei settori Urbanistica, LLPP, Polizia Locale, i "dimenticati" Servizi sociali, Comunicazione e Attività produttive dal quale ultimo settore è auspicabile che parta una mailing all'indirizzo di imprese commerciali, industriali, ricettive e della ristorazione pulsanesi, integrabile necessariamente con il software di Contabilità, giacché è accertato che gli strumenti dell'informatica applicati all'illuminotecnica valgono ad aumentare in misura esponenziale l'utilità degli impianti pubblicitari installati in città e nelle Marine, oltre che a ridurre gli sprechi di energia;**

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della Proposta n°352/2023 del 22/03/2023 di Deliberazione inerente al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a cui dovrà accludersi stabilmente un Allegato recante lo Stradario cittadino per Categorie; **raccomanda** l'aggiornamento del regolamento in parola con i contenuti proposti nella presente Missiva, e la emanazione, ad avviso dello scrivente non più differibile, di un piano generale degli impianti pubblicitari di cui Pulsano necessita da tempo per le ragioni sopra illustrate acciocché il regolamento non sia dimenticato ma sia trattato per quello che merita di essere: un potente strumento di Marketing territoriale e di sviluppo della ingiustamente dimenticata sino al 16/03/2022 e al successivo avvento della Gestione Commissariale, Comunità pulsanese. La seduta si è conclusa alle odierne ore 10,16.

Letto, approvato e sottoscritto
Galatina, 5/04/2023

**L'Organo di Revisione economico-finanziaria
Comune di Pulsano
Dott. Pietro Montinari**



Allegato

(All.01): Proposta n°352/2023 del C.S. di Deliberazione del Regolamento sul CUP

<p>Dott. Pietro Montinari Commercialista – Revisore dei Conti Consulente dell'Autorità Giudiziaria</p>	<p>Revisore Unico del Comune di Pulsano (Ta)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------